



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 2719 del 07/10/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO DEPOSITO E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL POLISPORTIVO CIMATTI IN LOC. RONCADELLO, VIA PASQUALINI 4. (CUP C68H20000500004) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE ED IL SUPPORTO AL COMMITTENTE ED AL RESPONSABILE DEI LAVORI

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 21/12/2020 ad oggetto l'approvazione del "Documento Unico di Programmazione del triennio 2021-2024";
- la delibera di Consiglio Comunale n.133 del 21/12/2020 ad oggetto l'approvazione del "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023";
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021 ad oggetto l'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021-2023";

Premesso che occorre procedere ai lavori per la realizzazione del fabbricato ad uso deposito e opere di manutenzione straordinaria presso il polisportivo "Cimatti" in loc. Roncadello, via Pasqualini 4;

Dato atto che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, si rende necessario con la presente determinazione, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, provvedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, a cui richiedere anche lo svolgimento di taluni compiti di supporto al committente e responsabile dei lavori nella fase di esecuzione;

Espletata ricognizione sulla possibilità di svolgere la prestazione, con la necessaria competenza e esperienza, attraverso personale interno, la quale ha dato esito negativo;

Verificata la sussistenza dei seguenti presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterna, mediante appalto di servizio tecnico di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 da assegnarsi ad operatore economico di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, trattasi di incarico riferito ad attività istituzionali di questa Amministrazione comunale ed, in particolare, alla voce 101016 del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale capitolato speciale descrittivo e prestazionale regolante il servizio, che individua quali opere a cui appartiene l'intervento oggetto dell'incarico, ai sensi della tabella Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, quelle della categoria (ID. Opere) E.11, corrispondenti alla classe e categoria I/c della precedente disposizione tariffaria di cui alla Legge n. 143/1949;

Accertato che il calcolo del compenso, anch'esso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stato elaborato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando i criteri e le tabelle dei corrispettivi approvati con il sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016;

Considerato che sulla base del suddetto calcolo l'importo del compenso da porre a base della procedura di affidamento ammonta ad € 4.472,00, oltre Cassa di Previdenza e Assistenza e I.V.A. nelle misure di legge, e che non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono necessari dispositivi di sicurezza connessi a rischi interferenziali ulteriori rispetto a quelli propri dell'attività, di natura intellettuale, dell'incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

Accertato che per il suddetto servizio non esiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, e del luogo di prevalente esecuzione;

Ritenuto, in qualità di Dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio riconducibile agli incarichi di cui al predetto art. 31, comma 8, di importo inferiore a 139.000 Euro, ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara ordinaria, in base ai principi di proporzionalità e tempestività;
- di non richiedere, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a euro 40.000 considerato che il prezzo di aggiudicazione è stato formulato tenendo conto di tale agevolazione;
- di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di definire ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti criteri di selezione dell'affidatario, contemperando la possibilità di massima partecipazione in ossequio ai principi di proporzionalità e concorrenza:

a) requisiti di idoneità professionale:

1. requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 263/2016 e cioè:

- nel caso di professionisti singoli o associati: laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del contratto, oppure diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia del servizio da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, nonché abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale;

- nel caso di società di professionisti: organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- nel caso di società di ingegneria: direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 263/2016; organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità,

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (formati da non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura) e di GEIE: requisiti di cui ai due precedenti alinea in capo ai consorziati o ai partecipanti al GEIE;

2. requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza;

b) requisiti di capacità economica e finanziaria: possesso di polizza assicurativa per rischi professionali;

c) requisiti di capacità tecnica e professionale: maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico da affidare, accertabile dal responsabile del procedimento mediante acquisizione del curriculum vitae;

Dato atto che il rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è così assicurato:

- in relazione al principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta dell'affidatario,
- in relazione al principio di efficacia, affidando il servizio nei confronti di soggetto capace di soddisfare la finalità perseguita,
- in relazione al principio di tempestività, ricorrendo a procedimento di selezione del contraente con tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento dell'esigenza da soddisfare,
- in relazione al principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, fornendo nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative al servizio da eseguire,
- in relazione al principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, identificando l'affidatario in esito ad informazioni acquisite sul mercato dal responsabile del procedimento, in modo da consentire la distribuzione delle opportunità fra vari operatori economici,
- in relazione al principio di trasparenza e pubblicità, pubblicando la presente determinazione, recante la motivazione della scelta del contraente, con il relativo curriculum vitae, e le altre informazioni previste dalla normativa, sul sito web istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione "Amministrazione trasparente", successivamente all'intervenuta esecutività e comunque anteriormente alla prima liquidazione del corrispettivo spettante all'incaricato,
- in relazione al principio di proporzionalità, individuando una procedura di affidamento e criteri di selezione che tengono conto dell'oggetto del contratto e della modesta entità del relativo importo, in specie confrontando quest'ultimo con l'impegno richiesto e con le responsabilità da assumere da parte dell'affidatario;

Accertato il rispetto del principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, disciplinato al paragrafo 3 "Principi comuni" delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10.7.2019, nonché all’art. 16 “Principio di rotazione” del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, avendo verificato che:

- a) i soggetti consultati non sono stati affidatari di incarico immediatamente precedente aggiudicato dal Comune di Forlì nello stesso settore e riconducibile alla medesima fascia di valore economico dell’attuale;
- b) i soggetti consultati non sono stati invitati ad esprimere la propria offerta per l’incarico immediatamente precedente aggiudicato dal Comune di Forlì nello stesso settore e riconducibile alla medesima fascia di valore economico dell’attuale;
- c) il principio di rotazione non è stato aggirato, mediante ricorso negli ultimi 3 anni solari, a:
 - alternanza sequenziale di affidamenti o inviti agli stessi operatori economici;
 - arbitrari frazionamenti degli affidamenti;
 - ingiustificate aggregazioni;
 - inviti o affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra loro in situazione di controllo;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito alla luce dei criteri organizzativi definiti dall’art. 3 del Regolamento comunale dei contratti;

Ritenuto di affidare, per i lavori in oggetto, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, con anche compiti di supporto al committente e al responsabile dei lavori, al Ing. Riccardo Fabbri, per i motivi di seguito esposti:

- l’operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati, come dallo stesso autodichiarati;
- il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal responsabile del procedimento tenendo conto delle ordinarie condizioni di mercato e di offerte precedenti per commesse analoghe;
- si è provveduto a consultare un unico operatore economico, in quanto sussistono i seguenti motivi che rendono economicamente o tecnicamente conveniente rivolgersi ad un operatore economico determinato: modesto importo, operatore economico affidabile ed immediatamente disponibile ad eseguire il Servizio con la necessaria perizia rispettando le tempistiche stringenti determinate dalla tipologia dell’intervento

Accertato, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che l’incaricato non ha incarichi, né è titolare di cariche implicanti cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, né ha situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 50/2016 e che svolge attività professionali, come dettagliate nel curriculum vitae in atti;

Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 19 “*Forma dei contratti*” del Regolamento comunale dei contratti che prevedono il perfezionamento del contratto per il conferimento dell’incarico di cui trattasi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, nello schema della proposta e dell’accettazione di cui all’art. 1326 del Codice Civile, scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, in base al quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Viste le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 del 14.9.2016, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15.5.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13.6.2019, nonché le Linee guida n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 13.7.2020;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 2436 del 09.10.2020, recante "Procedure di affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi – direttive applicative del Decreto Legge n. 76/2020 a seguito della conversione con modificazioni con Legge n. 120/2020";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 5.2.2021 con cui si è attribuito al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del Servizio Edifici Pubblici;

DETERMINA

- 1) Di attestare che per lo svolgimento del servizio tecnico di architettura e ingegneria inerente i lavori di realizzazione di fabbricato ad uso deposito e opere di manutenzione straordinaria presso il polisportivo "Cimatti" in loc. Roncadello, via Pasqualini 4, relativo alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, con anche compiti di supporto al committente e al responsabile dei lavori, sussistono i presupposti di seguito indicati per il ricorso a professionalità esterne:
 - carenza in organico di personale tecnico;
 - difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 - difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
- 1) Di dare atto il servizio rientra nel settore dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la sicurezza nei cantieri;
- 2) Di approvare lo schema di contratto e il prospetto di calcolo dell'onorario, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale capitolato speciale descrittivo e prestazionale regolante lo svolgimento del servizio;
- 3) Di attestare, in attuazione di quanto indicato nella circolare della Direzione Operativa protocollo speciale n. 19 del 29.2.2008 e nella circolare della Direzione Operativa in data 19.2.2009;

- l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare il servizio, in quanto mancano, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo al suo espletamento;
 - che l'oggetto dell'incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dell'ente;
 - che l'oggetto dell'incarico non è generico o indeterminato;
 - che l'incarico non implica svolgimento di attività continuativa, ma specifiche problematiche individuate nell'atto di incarico;
 - che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico;
 - il possesso da parte dell'incaricato che con il presente atto si individua dei richiesti requisiti di ordine generale e di ordine speciale, come dallo stesso autodichiarati;
 - ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, e dell'art. 83, comma 1, lett. a) e lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, che l'incaricato è in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e iscrizione all'ordine degli Ingegneri ed ha maturato esperienza nel settore oggetto dell'incarico da affidare, come accertato dal responsabile del procedimento mediante acquisizione del curriculum vitae, in atti;
 - il rispetto dei criteri di selezione del soggetto incaricato secondo la disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento comunale dei contratti;
 - che il corrispettivo è stato determinato assumendo quale base di riferimento i criteri e le tabelle dei corrispettivi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, richiamato in premessa, in vista dell'esecuzione di prestazioni obbligatorie per legge; l'erogazione del corrispettivo è subordinata alla regolare esecuzione di tali prestazioni;
- 1) Di dare atto che l'incaricato che con il presente atto si individua non ha incarichi, né è titolare di cariche implicanti cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, e che svolge attività professionali, come dettagliate nel curriculum vitae in atti;
 - 4) Di affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di fabbricato ad uso deposito e opere di manutenzione straordinaria presso il polisportivo "Cimatti" in loc. Roncadello, via Pasqualini 4, al Ing. Riccardo Fabbri designandolo in tale ruolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e inserendolo quale direttore operativo all'interno dell'Ufficio di direzione dei lavori, anche con compiti di supporto al committente e responsabile dei lavori, per un importo contrattuale netto di € 2.900,00, oltre Cassa di Previdenza e Assistenza e I.V.A. nelle misure di legge, ai patti e condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale capitolato speciale descrittivo e prestazionale regolante il servizio;
 - 5) Di dare atto che l'instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati personali per conto del Comune di Forlì da parte dell'operatore economico sopra identificato;
 - 6) Di approvare la conseguente spesa complessiva di € 3.679,52, Cassa di Previdenza e Assistenza al 4% e I.V.A. al 22% comprese, con imputazione alla voce 101016 "Polisportivo Cimatti Roncadello" del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021/2023, e di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la

data di esigibilità delle relative obbligazioni, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: € 3.679,52 2° semestre 2021;

- 7) Di dare atto che la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine generale e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti verrà effettuata nei casi e con le modalità disciplinate all'art. 17 "Verifica del possesso dei requisiti" e 18 "Verifica a campione" del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, e sulla base delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019;
- 8) Di esonerare l'incaricato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 Euro, per i seguenti motivi: la previsione del pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione ultimata e considerato che il prezzo di aggiudicazione è stato formulato tenendo conto di tale agevolazione;
- 9) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- 10) Di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 19 "*Forma dei contratti*" del Regolamento comunale dei contratti, secondo lo schema della proposta e accettazione scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale;
- 11) Di procedere all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 10.1.2007;
- 12) Di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è l'Ing. Valter Casadio;
- 13) Di individuare quale tecnico referente per la fatturazione elettronica il Geom. Andrea Calcina;
- 14) Di pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 15 e 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013, nonché dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente all'intervenuta esecutività della presente determinazione e comunque anteriormente alla prima liquidazione del corrispettivo spettante all'incaricato, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione operativa, Prot. speciale 19 in data 29.2.2008:
 - la presente determinazione;
 - il curriculum vitae dell'incaricato;
 - la dichiarazione dell'incaricato relativa agli incarichi o cariche in pubbliche amministrazioni o enti pubblici o in enti di diritto privato in controllo pubblico o regolati o finanziati da pubblica amministrazione e di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - i seguenti dati riepilogativi:

Nominativo collaboratore e percettore del corrispettivo	Ing. Riccardo Fabbri
Oggetto incarico	Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di fabbricato ad uso deposito e opere di manutenzione straordinaria presso il polisportivo "Cimatti" in loc. Roncadello, via Pasqualini 4.
Atto di conferimento - ragione dell'incarico e del corrispettivo	Determinazione n. del - prestazioni obbligatorie per legge per realizzare l'opera - corrispettivo determinato assumendo quale base di riferimento il D.M. 17.6.2016
Compensi	3.679,52 € C.P.A. e I.V.A. comprese
Incarichi o cariche in pubbliche amministrazioni o enti pubblici o in enti di diritto privato in controllo pubblico o regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; attività professionali	Si rinvia a dichiarazione dell'incaricato e a quanto dettagliato nel curriculum vitae, entrambi pubblicati
Attestazione insussistenza situazioni di conflitto di interessi	Attestazione contenuta nella determina di conferimento dell'incarico sulla base di dichiarazione dell'incaricato, entrambe pubblicate
Durata incarico (inizio e fine)	Data inizio 30/10/2021 Data fine 30/03/2022

- 1) Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- 15) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI



Comune di Forlì

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO

Servizio Edifici Pubblici

Piazza Saffi n. 8 - 47121 FORLÌ - Partita IVA 00606620409

BUONO/PROPOSTA: N.

POSIZIONE RAGIONERIA
RACC. CONTRATTI

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Codice Univoco ufficio: AB9HK2

Cedente/Committente: Comune di Forlì - SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

TIPOLOGIA CONTRATTO

PROCEDURA AFFIDAMENTO

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO DEPOSITO E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL POLISPORTIVO “CIMATTI” IN LOC. RONCADELLO, VIA PASQUALINI 4 CON PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL COMMITTENTE AD AL RESPONSABILE DEI LAVORI (CIG xxxxxxxxxx – CUP C68H20000500004)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Ing. Gianluca Foca, nato a il (decreto del Sindaco n. 3 del 5.2.2021) in nome e per conto del Comune di Forlì;

Premesso che per i lavori relativi alla realizzazione di fabbricato ad uso deposito e opere di manutenzione straordinaria presso il polisportivo “Cimatti” in loc. Roncadello, via Pasqualini 4, risulta necessario procedere all’affidamento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui all’art. 89, comma 1, lett. e) e lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008 e di supporto al committente ed al responsabile dei lavori;

Richiamato l’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo;

Atteso che l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, nonché l’art. 31, comma 8, relativo agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché agli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, ammettono l’affidamento in via diretta, in caso di importo inferiore alla soglia di € 139.000;

Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 19 “*Forma dei contratti*” del Regolamento comunale dei contratti, che prevedono il perfezionamento del contratto per il conferimento dell’incarico di cui trattasi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, nello schema della proposta e dell’accettazione di cui all’art. 1326 del Codice Civile, scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale;

Vista la propria determinazione n. xxxxxx in data xxxxxxxxxxxxxx, con cui si è stabilito, per le ragioni ivi contenute, di affidare all’Ing. Riccardo Fabbri l’incarico in oggetto per la somma complessiva di € 3.679,52, C.P.A. e I.V.A. comprese;

AFFIDA

al Ing. Riccardo Fabbri,

(nel prosieguo indicato come incaricato),
l'incarico di cui all'oggetto per un importo di € 2.900,00, oltre a C.P.A. al 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 3.679,52, alle clausole e condizioni di seguito riportate.

Art. 1 (Caratteristiche dell'incarico)

L'incarico professionale è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2 (Oggetto dell'incarico)

Oggetto dell'incarico è lo svolgimento del ruolo, con assunzione delle relative responsabilità e l'esecuzione delle relative prestazioni, di coordinatore in materia sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, dei lavori per la realizzazione di fabbricato ad uso deposito e opere di manutenzione straordinaria presso il polisportivo "Cimatti" in loc. Roncadello, via Pasqualini 4. E' altresì previsto lo svolgimento, in quanto espressamente delegate, di prestazioni di supporto al committente e/o al responsabile dei lavori come specificamente indicate all'art. 3.

Responsabile unico del procedimento, committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 è l'Ing. Valter Casadio, Funzionario del Servizio Edifici Pubblici, il quale, fornirà le informazioni specifiche.

L'incaricato, pur operando in piena autonomia, inserito all'interno dell'ufficio di direzione lavori come direttore operativo con le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza, risponderà direttamente al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, e dovrà rapportarsi in perfetta armonia con gli altri componenti dell'ufficio di direzione lavori.

Art. 3 (Prestazioni richieste)

All'incaricato sono richieste le seguenti prestazioni, da svolgersi nel rispetto delle norme applicabili di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché, ove previsto, delle procedure definite dal piano di sicurezza e coordinamento e dal capitolato speciale di appalto approvati dal Comune:

A) COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE.

Durante la progettazione dell'opera l'incaricato dovrà provvedere, in adempimento all'art. 91 D.Lgs. n. 81/2008:

- a) in fase di progettazione definitiva, ad aggiornare il documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza facente parte del progetto di fattibilità tecnica-economica, con particolare riferimento ai costi della sicurezza;
- b) a redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del medesimo decreto legislativo;
- c) a predisporre il fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del medesimo decreto legislativo, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendersi in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26.5.993;
- d) a coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito ai principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

B) COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'incaricato dovrà provvedere preliminarmente a revisionare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; la revisione dovrà tener conto sia delle necessarie modifiche in relazione alle possibili mutate condizioni ed eventuali errori ed omissioni, sia delle proposte di modifica dell'impresa appaltatrice, accettate dal Comune.

Durante la realizzazione dell'opera l'incaricato dovrà provvedere, in adempimento all'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 ed a supporto del responsabile dei lavori:

- a) ad acquisire da ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, verificandone l'idoneità e la coerenza con quest'ultimo;
- e) a valutare eventuali proposte delle imprese esecutrici e dei rappresentanti per la sicurezza dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento;
- f) ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, assicurandosi che le imprese esecutrici adeguino correttamente, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- g) a verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza di ciascuna impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e a fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli stessi rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative modifiche da apportare;
- h) a verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del piano;
- i) a chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal responsabile dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- j) ad accertare che copia della notifica preliminare, debitamente aggiornata, sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza;
- k) a verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- l) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- m) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- n) a segnalare al committente ed al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, e a

proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, l'incaricato darà comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

- o) a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- p) ad espletare tutti gli adempimenti di accertamento, verifica e controllo previsti dalle norme di legge, a carico del Comune in materia di tutela dei lavoratori ed in particolare delle verifiche di regolarità delle posizioni degli operai presenti in cantiere, secondo le procedure previste dal capitolato speciale d'appalto, in maniera tempestiva e tale da non ritardare le procedure per l'emissione degli stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento;
- q) fornire le eventualmente necessarie indicazioni ai fini della corretta contabilizzazione dei costi per la sicurezza e approvare per iscritto la loro liquidazione in base allo stato di avanzamento lavori in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza;
- r) controllare, rapportandosi con il direttore dei lavori, e riferire al responsabile del procedimento che l'impresa appaltatrice corrisponda i costi della sicurezza ai subappaltatori senza alcun ribasso ex art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- s) a trasmettere al responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell'attività svolta in cantiere e comprovante l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate.

C) VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI E EFFETTUAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Durante la realizzazione dell'opera l'incaricato dovrà provvedere, per delega specifica del committente e/o del responsabile dei lavori, in collaborazione con la direzione lavori:

- a verificare, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'idoneità tecnico-professionale, ex Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, dell'impresa appaltatrice, delle imprese affidatarie, delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi, che possono entrare in cantiere sulla base di qualsiasi valida ragione o atto;
- a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare, utilizzando il Sistema Informatico Costruzioni dell'Emilia-Romagna (SICO) "sistema notifiche" curando i suoi aggiornamenti, inoltrandola altresì, sino all'implementazione del suddetto sistema, con mezzo proprio anche al Prefetto.

La documentazione comprovante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare, i suoi aggiornamenti e la prova della avvenuta trasmissione al Prefetto dovranno essere tempestivamente inoltrate, oltre che al direttore dei lavori, al responsabile del procedimento, responsabile dei lavori.

La sottoscrizione del presente contratto, da parte del committente e/o responsabile dei lavori e dell'incaricato, costituisce conferimento di delega da parte del primo e accettazione da parte del secondo.

D) TAVOLO PROVINCIALE DI CONFRONTO E COORDINAMENTO

Qualora, relativamente ai lavori in oggetto, operi il Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II Livello, previsto dal "Protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza sul

lavoro nei cantieri di lavori pubblici della Provincia di Forlì-Cesena” sottoscritto dal Comune di Forlì presso la Prefettura di Forlì-Cesena in data 15.9.2010, l’incaricato dovrà provvedere a:

- a) informare i dirigenti ed i preposti in merito a quanto emerso nell’ambito del Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II livello, limitatamente agli aspetti di specifico interesse;
- b) riportare, nell’ambito del Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento di II Livello, le eventuali segnalazioni dei dirigenti e dei preposti e degli RLS/RLST in merito alle criticità, rilevate nella concreta attività di cantiere ed alle carenze o esigenze formative di singoli lavoratori;
- c) verificare che il piano di sicurezza e coordinamento sia conforme ai criteri generali, in materia di sicurezza, definiti dal suddetto Tavolo;
- d) far applicare eventuali indicazioni operative a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori espresse dal suddetto Tavolo;
- e) far attuare gli interventi opportuni sulle procedure di lavoro, sulle opere provvisorie, sulle attrezzature, sui macchinari e simili indicati dal suddetto Tavolo;
- f) integrare il piano di sicurezza e coordinamento, sulla base delle esigenze evidenziate dal suddetto Tavolo;
- g) segnalare preventivamente agli organismi di vigilanza e controllo l’avvio delle fasi di lavoro critiche, sotto il profilo dei rischi professionali, individuate, in fase di progettazione dell’opera, dal suddetto Tavolo.

L’incaricato dovrà effettuare, sotto la sua totale responsabilità, visite in cantiere in numero sufficiente a svolgere correttamente la prestazione e comunque ogni volta che risultino necessarie, secondo l’andamento dei lavori, anche per istruzioni o chiarimenti o su richiesta del responsabile dei lavori o del direttore dei lavori. All’incaricato è richiesta la presenza al momento della consegna dei lavori.

L’incaricato dovrà sempre risultare reperibile, per tutta la durata dell’incarico, con i normali mezzi di telefonia cellulare.

Di ogni visita dovrà essere redatto verbale, firmato dall’incaricato e controfirmato dal rappresentante/i della/e impresa/e presente/i, da trasmettersi in copia al responsabile del procedimento.

L’incaricato si impegna a partecipare ad eventuali riunioni che fossero indette e per le quali è richiesta la sua presenza in relazione alla prestazione commissionata, senza ulteriori oneri finanziari a carico del Comune in aggiunta ai compensi pattuiti, come più avanti specificato.

Art. 4 (Garanzia definitiva)

Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, considerato che l’importo a base di affidamento è inferiore a 40.000 Euro, l’incaricato è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva per i motivi espressi nella determinazione a contrattare.

Art. 5 (Subappalto e collaboratori)

L’incaricato può avvalersi del subappalto esclusivamente per le prestazioni di cui all’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 indicate all’atto dell’offerta. La percentuale massima subappaltabile dell’importo complessivo del contratto è pari al 50%.

Il subappalto trova disciplina nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'incaricato può coinvolgere nello svolgimento della prestazione propri dipendenti o collaboratori per le specifiche qualifiche e competenze.

L'incaricato è tenuto a comunicare preventivamente il nominativo di tali soggetti.

L'incaricato rimane comunque l'unico soggetto firmatario, responsabile nei confronti del Comune.

Art. 6 (Termini e penalità)

L'incarico dovrà essere espletato e garantito con scrupolosa puntualità sia nella fase di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che dovrà essere svolta in 30 giorni naturali e consecutivi a far data dall'avvio dell'incarico, che durante lo svolgimento dei lavori, dalla data di aggiudicazione dei medesimi e sino al definitivo termine degli stessi, acclarato con certificazione della regolare esecuzione o collaudo dei lavori. L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere quindi espletato in concomitanza con l'esecuzione dei lavori in appalto, mutuandone la durata, presumibilmente pari a giorni 60.

La violazione degli obblighi previsti dal presente contratto comporterà l'applicazione di una penale giornaliera per ogni verificata mancanza pari allo uno per mille dell'importo dell'onorario sino al suo accertato superamento. La medesima penale sarà applicata per ogni mancata esecuzione di visita obbligatoria.

L'importo delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo professionale totale, in tal caso si promuoverà la risoluzione del contratto in danno all'incaricato.

L'incaricato verrà riconosciuto responsabile per gli eventuali danni che il Comune, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice, dovessero subire, a causa di ritardi o omissioni allo stesso incaricato imputabili.

Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. n. 81/2008.

In caso di omissione o ritardo imputabile all'incaricato, il responsabile del procedimento, responsabile dei lavori, si riserva la facoltà di intimare lo svolgimento delle prestazioni e di proporre al Comune, in caso di decorso infruttuoso, la revoca dell'incarico.

Ferma la facoltà di sostituzione dell'incaricato prevista dall'art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, il Comune ha la facoltà di sospendere o revocare l'incarico in qualsiasi momento.

In caso di sospensione o revoca dell'incarico l'incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario per le prestazioni effettuate fino alla data della sospensione o revoca, se svolte in conformità al presente contratto e tecnicamente corrette.

Art. 7 (Compenso)

All'incaricato spetta un onorario determinato secondo quanto segue.

Il corrispettivo posto a base della procedura di affidamento, spese comprese, è stato definito ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016 secondo i criteri riportati nel prospetto in calce al presente contratto, stimando i lavori per i quali sono richieste le prestazioni, secondo quanto derivante dal progetto delle opere da eseguirsi, in € 90.000,00.

In particolare le opere a cui appartiene l'intervento oggetto dell'incarico, ai sensi della tabella Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, sono le seguenti, con corrispondenti classi e categorie di cui alla precedente disposizione tariffaria di cui alla Legge n. 143/1949:

Importo opere	ID. Opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza Legge n. 143/1949
---------------	--------------------------	----------------------------------

€ 90.000,00	E.11	I/c
-------------	------	-----

Le prestazioni complementari relative all'attività di supporto al committente ed al responsabile dei lavori sono determinate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, in conseguenza dell'impegno derivante dal numero dei soggetti per i quali si sarà contestualmente operata sia la verifica dell'idoneità professionale che effettuata la notifica preliminare.

Al suddetto compenso, spese comprese, si applica il ribasso offerto dall'incaricato in sede di negoziazione del 35,15%.

Le competenze saranno assoggettate al Contributo Previdenziale e Assistenziale nella misura del 4% e all'I.V.A. nella misura del 22%, entrambe poste a carico del Comune.

Considerando che non sono necessari dispositivi di sicurezza connessi a rischi interferenziali ulteriori rispetto a quelli propri dell'attività, di natura intellettuale, dell'incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, concordemente le parti riconoscono non sussistere oneri e costi per la sicurezza.

L'importo lordo del presente contratto ammonta pertanto a complessivi € 3.679,52 secondo quanto segue:

Onorario, spese comprese, come da prospetto in calce	€ 4.472,00 -
Ribasso di negoziazione del 35,15%	€ 1.572,00 =

	€ 2.900,00 +
Cassa Previdenza e Assistenza 4%	€ 116,00 =

	€ 3.016,00 +
I.V.A. 22%	€ 663,52 =

	€ 3.679,52

Il contratto potrà essere modificato nell'importo, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di negoziazione, senza alterarne la natura generale, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto segue:

- relativamente all'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nel caso in cui, sulla base del progetto esecutivo approvato, risultassero variati gli importi e gli identificativi delle opere sopra indicati;
- relativamente all'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso in cui, a consuntivo delle prestazioni, dallo stato finale lordo dei lavori risultassero variati gli importi e gli identificativi delle opere sopra indicati;

- relativamente all'onorario per le attività di supporto al committente ed al responsabile dei lavori in ragione del numero dei soggetti per i quali si sarà contestualmente operata sia la verifica dell'idoneità professionale che effettuata la notifica preliminare, come risultanti nell'ultimo aggiornamento della notifica preliminare.

Art. 8 (Liquidazione del compenso)

L'onorario verrà liquidato in unica soluzione, a prestazione ultimata, su attestazione di verifica di conformità della prestazione dell'incaricato. La prestazione si intende ultimata con l'emissione della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo dei lavori.

Eccettuato il caso in cui l'incaricato sia un libero professionista privo di dipendenti, l'attestazione di verifica di conformità della prestazione verrà espressa previo ottenimento del documento unico di regolarità contributiva. Nelle ipotesi di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'incaricato o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune di Forlì, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento sarà effettuato mediante liquidazione di apposita fattura, obbligatoriamente emessa in formato elettronico, vistata dal Dirigente del Servizio Edifici Pubblici.

Il Codice Univoco dell'Ufficio di destinazione della fattura (Servizio Edifici Pubblici) è: AB9HK2; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato anche il referente della fatturazione Geom. Andrea Calcina.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., il Comune è tenuto ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro 30 giorni dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali.

Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di 30 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura.

Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del presente contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

I pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (o al diverso importo che dovesse essere stabilito ai sensi di legge) saranno disposti solo dopo aver ottemperato all'obbligo per il Comune di verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 come successivamente modificato in merito all'insussistenza di cause ostantive derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate.

In caso di inadempimento dell'incaricato all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00, il Comune sospende il pagamento, nei limiti del debito comunicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi l'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, il Comune effettua il pagamento all'agente in ottemperanza al predetto ordine. I termini per l'emissione dei titoli di spesa e per l'effettuazione dei pagamenti sono sospesi nel periodo compreso fra la data della richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18.1.2008, n. 40 e la data della comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito ad eventuali inadempienze a carico dell'incaricato. Per tali periodi o per i periodi di sospensione per inadempimenti comunicati da Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'incaricato non ha diritto ad interessi per ritardato pagamento, né ad alcun altro indennizzo.

Art. 9 (Obblighi di cui alla Legge n. 136/2010)

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportati nel frontespizio, salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In caso di subaffidamento, l'incaricato si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subaffidatari, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'incaricato si impegna, altresì, anteriormente all'avvio dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge sopra citata.

L'incaricato e gli eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge sopra citata, devono comunicare al Comune (nella persona del responsabile del procedimento) gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente affidamento), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti devono comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

Art. 10 (Casi di forza maggiore)

I termini di svolgimento dell'incarico di cui all'art. 6 possono essere prorogati dal Comune in caso di forza maggiore od altri motivi ritenuti espressamente validi dal medesimo Comune.

Art. 11 (Requisiti, incompatibilità, Codice di comportamento)

L'incaricato, nel sottoscrivere il presente contratto, attesta di possedere e si impegna a mantenere per tutta la durata di svolgimento i requisiti per l'assunzione delle prestazioni di cui al Decreto

Ministeriale n. 263/2016 e al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 98) nonché la polizza assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

L'incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'incaricato dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Forlì e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, comma 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì.

Art. 12 (Accertamento sopravvenuto di carenza di requisiti)

Nel caso in cui, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, emerga la falsità della dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale, resa ai fini dell'affidamento del presente contratto, si procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva applicando una penale in misura pari al 10% del suo valore; il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo in riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite, nei limiti dell'utilità ricevuta.

Restano ferme le ulteriori sanzioni e segnalazioni di legge.

Art. 13 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla giurisdizione competente. Foro competente è quello di Forlì. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Per quanto qui non contemplato, valgono le disposizioni regolamentari del Comune di Forlì, quelle del Codice Civile, e tutte le altre norme in materia attualmente vigenti, in quanto applicabili.

Art. 14 (Spese di contratto e registrazione)

Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell'incaricato e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto rientra nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa.

Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ricadendo nelle ipotesi indicate nell'art. 2 della vigente Tariffa (parte I), approvata con D.M. 20.8.1992, secondo quanto chiarito con Circolare del Ministero delle Finanze 1.7.1998, n. 171/E/V.

Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, la presente proposta deve essere restituita a questo Servizio, firmata dall'incaricato in segno di conferma ed accettazione piena ed incondizionata di ogni sua parte, clausola e prescrizione.

LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI DATA DI AVVIO DELL' ESECUZIONE SI NO

Elaborati, che, pur non formalmente allegati al presente atto, qui si intendono integralmente richiamati ed accettati dall'incaricato, costituendo, ai sensi dell'art. 1346 del Codice Civile, parte integrante del presente affidamento:

Prospetto calcolo onorario.

Firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio
Edifici Pubblici

Letto, approvato e sottoscritto in segno di accettazione e conferma di quanto sopra riportato e richiamato.

Firmato digitalmente dall'incaricato

La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di ricevimento da parte del Comune di Forlì dell'accettazione della proposta a mezzo posta elettronica certificata.

Il Dirigente del Servizio
Gianluca Foca
documento sottoscritto digitalmente